

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

**relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che
modifica la decisione 2003/17/CE**

(2005/834/CE)

(GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013
► <u>M3</u>	Decisione (UE) 2021/537 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021	L 108	4	29.3.2021



DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

**relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici
effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE**

(2005/834/CE)

Articolo 1

I controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi e dalle autorità di cui all'allegato per le specie comprese nelle direttive indicate per ciascuno di questi paesi, offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

Articolo 2

Le modifiche dell'allegato, ad eccezione di quelle riguardanti la prima colonna della tabella, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE ⁽¹⁾, qui di seguito denominato «il comitato».

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Nella decisione 2003/17/CE gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:

- a) siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;
- b) soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione A.

⁽¹⁾ GU L25 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

▼B*Articolo 2*

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B.».

Articolo 5

La decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

L'articolo 4 si applica tuttavia a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ B

ALLEGATO

Stato (*)	Autorità responsabile dell'effettuazione dei controlli	Direttive
AR	Secretaría de Agricultura, Ganadería, PE-SCA y Alimentación, Buenos Aires	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
AU	Australian Seeds Authority, Victoria	66/401/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE
▼ <u>M1</u>		
▼ <u>B</u>		
CA	Canadian Food Inspection Agency, Ottawa	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
CH	Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon	2002/55/CE
CL	Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
CS	National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
▼ <u>M3</u>		
GB (**)	Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) Eastbrook Shaftesbury Road Cambridge CB2 8DU	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE
▼ <u>M2</u>		
▼ <u>B</u>		
IL	Ministry of Agriculture Bet-Dagan	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE
JP	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo	2002/55/CE
KR	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul	2002/55/CE
MA	Ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE

▼B

Stato (*)	Autorità responsabile dell'effettuazione dei controlli	Direttive
NZ	Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington	66/401/CEE

▼M1

--	--	--

▼B

TW	Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei	2002/55/CE
US	United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE
UY	Ministerio de Ganadería, Agricultura y PESCA, Montevideo	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
ZA	Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

(*) AR — Argentina, AU — Australia, ► **M1** ————— ◀ CA — Canada, CH — Svizzera, CL — Cile, CS — Serbia e Montenegro, ► **M3** GB — Regno Unito, ◀ ► **M2** ————— ◀ IL — Israele, JP — Giappone, KR — Repubblica di Corea, MA — Marocco, NZ — Nuova Zelanda, ► **M1** ————— ◀ TW — Taiwan, US — Stati Uniti d'America, UY — Uruguay, ZA — Sudafrica

(**) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.